N° 1158/19 ordine
N° 21102/15 ruolo
N° 1196/19 cronol.
N° ..... repert.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, in persona del giudice istruttore

nella causa n.21102/15 R.G., all'esito della discussione ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente

s e n t e n z a

viste le conclusioni delle parti;

visti ed esaminati gli atti;

rilevato che con decreto ingiuntivo n. [redacted] ordine n. [redacted] ruolo del 12 novembre 2015 veniva ordinato alla Banca d[redacted] di consegnare a [redacted] copia del contratto di apertura di [redacted] aperto presso la filiale di [redacted] in data [redacted] e degli altri contratti di apertura di c/c sottoscritti nel corso del rapporto bancario;

rilevato che proponeva opposizione la banca ed instauratosi il contraddittorio, il giudice istruttore non concedeva la provvisoria esecuzione e quindi invitava le parti a previsare le conclusioni;

ritenuto nel merito superabile l'eccezione di indeterminatezza della domanda alla luce dell'orientamento della Suprema Corte di cui Cass.n.13277/2018;

ritenuto per il resto che non è applicabile l'art.119 del T.U. Bancario che fa riferimento alla documentazione "inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni" in quanto nel caso di specie l'ingiungente-opposto chiede che gli sia consegnato copia del contratto di apertura di c/c [redacted] aperto presso la filiale d[redacted] e degli altri contratti di apertura di c/c sottoscritti nel corso del rapporto bancario, documenti che

non possono essere ricompresi tra quelli inerenti a singole operazioni cui si riferisce la norma e che comunque, almeno per il primo contratto, risalgono ad oltre dieci anni;

ritenuto che sia quindi applicabile l'art.117 del T.U. Bancario ma in questo caso la banca ha eccepito di aver a suo tempo già consegnato al cliente copia del contratto (cfr. doc.3 di parte opponente) e la circostanza non è oggetto di contestazione;

ritenuto che la distinzione tra quanto previsto dall'art.117 T.U.B. e quanto previsto dall'art.119 T.U.B. non solo è coerente con l'espressa previsione normativa che distingue le due ipotesi (cfr. art.12 delle Disposzioni sulla legge in generale) ma si giustifica anche da un punto di vista logico-razionale in quanto un conto è la consegna di una copia del contratto scritto al cliente, il quale avrà quindi l'onere di custodirla adeguatamente nel suo interesse secondo il brocardo *"vigilantibus non dormientibus jura succurrunt"* ed un conto è la richiesta di copia delle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni;

ritenuto che ciò contempera le esigenze di tutela del cliente con il principio di certezza del diritto e di stabilità dei rapporti;

ritenuto altresì che ciò non contrasta con il principio di buona fede e corretta esecuzione del contratto posto che nessuna norma o principio generale dell'ordinamento prevede che una parte contrattuale sia tenuta a consegnare copia del contratto alla controparte che l'ha smarrito o perduto e la normativa bancaria in materia costituisce un'eccezione che si giustifica con il particolare rapporto tra banca e cliente ma proprio per questo è una normativa che non può però essere interpretata ed applicata oltre il senso proprio delle parole usate dal legislatore;

ritenuto perciò che il decreto ingiuntivo per i motivi sopra indicati va revocato;

ritenuto infine quanto alle spese che, tenuto conto della particolarità e della novità della vicenda, esse possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

il Tribunale, in persona del giudice istruttore, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria o diversa domanda e/o eccezione, così giudica:

a) revoca il decreto ingiuntivo [redacted] ruolo del [redacted] con cui veniva ordinato alla Banca [redacted], di consegnare alla società [redacted] copia del contratto di apertura di c/c [redacted] aperto presso la filiale di [redacted] in data [redacted] e degli altri contratti di apertura di c/c sottoscritti nel corso del rapporto bancario;

b) spese compensate.

Così deciso in Brescia il 18 aprile 2019

Il giudice istruttore

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Alessandra Paganoni

Depositata nella Cancelleria
del Tribunale di Brescia
Oggi 18 APR 2019
IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Alessandra Pag